

La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

Ivrea, 30 giugno 2017

relatore: Ivana Peila

Riferimenti normativi

Art. 96, comma primo, c.p.c.

«Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con ***mala fede o colpa grave***, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, **al risarcimento dei danni**, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza»

Riferimenti normativi

Art. 96, comma secondo, c.p.c.

«Il giudice che accerta l'*inesistenza del diritto* per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna **al risarcimento dei danni** l'attore o il creditore procedente, che ha agito ***senza la normale prudenza***. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente».

Riferimenti normativi

Art. 385, u.c., c.p.c. (abrogato)

«Quando pronuncia sulle spese, anche nell'ipotesi di cui all'art. 375 (camera consiglio), la Corte, anche d'ufficio, condanna la **parte soccombente** al pagamento, a favore della controparte, di una **somma**, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito ***anche solo con colpa grave***»

(comma aggiunto dall'art. 13 del d.lgs n. 40 del 2006 ed abrogato dall'art. 46, comma 20, della legge n. 69 del 2009, a decorrere dal 4.7.2009).

Riferimenti normativi

Art. 96, comma terzo, c.p.c.

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una **somma** equitativamente determinata»

Aggiunto dall'art. 45, comma 12, della legge n. 69 del 2009, a decorrere dal 4.7.2009

Riferimenti normativi

Art. 13, comma primo, del d.lgs n. 28 del 2010

«Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'**ulteriore somma** di importo corrispondente al **contributo unificato** dovuto»

Modificato dall'art. 84, comma 1, n), del d.l. n. 69/2013, convertito nella l. n. 98/2013.

Riferimenti normativi

Art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/2012.

«Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di **contributo unificato** pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-*bis*»

(Comma inserito dall' art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)

Riferimenti normativi

Art. 21 l. fall. (abrogato a decorrere 16.7.2006).

Revoca della dichiarazione di fallimento.

«Le spese di procedura ed il compenso del curatore sono a carico del creditore istante che è stato condannato ai **danni** per aver chiesto la dichiarazione di fallimento **con colpa**»

Riferimenti normativi

Art. 152 disp. att. c.p.c.

Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali

L. n. 533/1073: Il lavoratore soccombente non e' assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, *a meno che la **pretesa** non sia **manifestamente infondata e temeraria***

Legge n. 326/2003: Salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, c.p.c., non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore ...

Legge n. 69/2009: Le spese, competenze ed onorari non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio

Riferimenti normativi

Art. 2 *quinquies* della legge n. 89 del 2001 (Legge Pinto)

Non e' riconosciuto alcun indennizzo:

- a) in favore della parte che ha **agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese**, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 c.p.c. (modificato dalla legge n. 208 del 2015)
- d) in ogni altro caso di **abuso dei poteri processuali** che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.

Applicazioni art. 96 c.p.c. ante riforma

Cass. civ., Sez. II, 29 settembre 1959, n. 2626

L'art 96 del codice di rito prevede e disciplina soltanto l'ipotesi di **processi ingiusti**, e sancisce pertanto la responsabilità per danni di chi abbia agito o resistito in giudizio con la precisa coscienza (mala fede) o l'inescusabile ignoranza (colpa grave) della **inesistenza del diritto** sostanziale dedotto, ovvero abbia proceduto senza la normale prudenza ad atti cautelari od esecutivi in base ad un diritto del pari inesistente, l'eventuale responsabilità per danni provocati all'altra parte da un **procedimento semplicemente irrituale** rientra nella previsione generale dell'**art 2043 c.c.**

(fattispecie: citazione in revocazione nulla per mancanza di indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore).

Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 1969, n. 2769: irritalità richiesta cautelare

Applicazioni art. 96 c.p.c. ante riforma

Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 1959, n. 2954

L'art. 96, comma secondo, c.p.c. contempla soltanto l'ipotesi della **inesistenza** (sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo) **del diritto** per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare

Le responsabilità del creditore procedente, ove la misura conservativa sia revocata per mancaza delle altre condizioni e degli altri presupposti dell'azione cautelare, si inquadra nell'ipotesi prevista dall'art. 96, **comma primo**, c.p.c.

In ogni caso **non può farsi ricorso alla norma dell'art. 2043 c.c.**, distinguendo fra *procedure ingiuste* (tali considerate per l'accertata inesistenza del diritto sostanziale tutelato) da comprendersi nei due comma dell'art. 96 c.p.c.. e *procedure illegittime* per inosservanza di forme prescritte dalla legge, per le quali varrebbe la norma generale della responsabilità per fatto illecito, in quanto la distinzione tra procedura ingiusta e procedura illegittima può farsi solo considerando separatamente i due comma dell'art 96 c.p.c.

Rapporti con l'art. 2043 c.c.

Cass. civ., Sez. III, 10 gennaio 1975, n. 96

- **l'art. 96 c.p.c. è norma di specie rispetto all'art. 2043 c.c.**

Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 1976, n. 972

La responsabilità per iscrizione di ipoteca giudiziale illecita (perché iscritta dopo richiesta di d.i. non preceduta da richiesta stragiudiziale di pagamento) può essere fatta valere solo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Rapporti con l'art. 2043 c.c.

Cass. civ., Sez. Unite, 6 febbraio 1984, n. 874

- L'art. 96 c.p.c. devolve *in via esclusiva* la decisione in proposito al giudice cui spetta di conoscere il merito della causa
- L'art. 96 c.p.c. fissa un'*integrale e completa disciplina della responsabilità processuale*, esaurendone tutte le ipotesi, con la conseguenza che resta **preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ., sia pure con limitato riguardo alle procedure cosiddette illegittime** (in contrapposizione a quelle "ingiuste").

Rapporti con l'art. 2043 c.c.

Cass. civ., Sez. III, 4 aprile 2001, n. 4968

Cass. civ., Sez. III, 7 maggio 2007, n. 10299

Non incorre in responsabilità aquiliana, ex art. 2043 cod. civ., il creditore il quale iscriva ipoteca su beni il cui valore complessivo ecceda di gran lunga l'importo del credito garantito.

E' ipotizzabile una responsabilità ex art. 96 c.p.c. soltanto nel caso in cui egli resista con mala fede o colpa grave nel giudizio per la riduzione delle ipoteche proposto dal debitore.

Cass. civ., Sez. II, 12 marzo 2002, n. 3573

Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5734

Non è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità perché l'art. 96 c.p.c. si pone in **rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c.**

Cass. civ., Sez. VI-III, 16 maggio 2017, n. 12029

Rapporti tra l'art. 21 l.f. e l'art. 2043 C.C.

Cass. civ., Sez. I, 26 novembre 2008, n. 28226

L'art. 21, comma terzo, della l.fall. costituisce applicazione dell'art. 96 c.p.c., ponendosi con carattere di **specialità rispetto all'art. 2043 c.c.**, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità.

Istanza di fallimento: difensore munito di sola procura rilasciata per ricorso per d.i.

Trib. Torino: revoca la dichiarazione di fallimento e rigetta domanda ex art. 21, comma terzo, l. fall. perché i legali non sono «creditori istanti»

Corte Appello Torino, 30 aprile 2003: condanna ex art. 2043 c.c. gli avv. XXX e YYY al risarcimento dei danni sofferti dalla società ZZZ a causa della dichiarazione di fallimento (danni liquidati in via equitativa in € 5.000,00, atteso il concorso di colpa perché il legale della società fallita non si era presentato all'udienza) (i difensori non si erano informati dalla cliente ed il credito era stato estinto)

Cassazione: cassa con rinvio sia per la valutazione ex art. 96 c.p.c. sia perché il danno all'immagine non può essere soltanto genericamente postulato (soprattutto nel caso di attività cessata)

Diritto fallimentare

Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 1963, n. 502

Cass. civ., Sez. I, 25 settembre 1978, n. 4276

- Art. 96, comma primo, c.p.c.: accertata insussistenza dei presupposti subiettivi ed obiettivi necessari a giustificare la procedura fallimentare (**almeno colpa grave**).
- Art. 96, comma secondo, c.p.c.: accertata insussistenza del credito vantato dal soggetto che ha promossa la procedura fallimentare (**anche colpa lieve**).

Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 1982, n. 3723: non sussiste responsabilità in caso di revoca per assenza di presupposti se il creditore ha insistito dopo che il debitore aveva dichiarato «di non poter pagare il debito»

Procedure esecutive

Cass. civ., Sez. III, 10 luglio 1973, n. 1992

Il creditore che è in possesso di due autonomi titoli esecutivi è legittimato a promuovere due distinte azioni esecutive.

Tale attività processuale **non implica un abuso** nell'esercizio del diritto neanche in considerazione dell'inevitabile aggravio di spese, che dipendono, in via esclusiva, dal mancato puntuale pagamento da parte del debitore.

Cass. civ., Sez. III, 17 agosto 1988, n. 4960

La notifica di un pignoramento su precetto di vaglia cambiario non implica responsabilità aggravata (neanche per colpa lieve) del giratario anche se l'emittente ha comunicato la falsità della sottoscrizione ed ha proposto opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. salvo che deduca (o chieda di provare) circostanze di fatto idonee a sostegno dell'asserita falsità.

Procedure esecutive

Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2003, n. 8171

L'iscrizione di ipoteca in base ad un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo può essere fonte di responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., ove venga accertata l'*inesistenza del diritto di credito* fatto valere in sede di giudizio di opposizione, in concorso con l'elemento soggettivo del *difetto della normale prudenza* (in termini: Cass. civ., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13107)

E' configurabile la responsabilità aggravata a norma dell'art. **96, primo comma, c.p.c.** (a prescindere dall'esistenza del credito) ove il giudice dell'opposizione accerti che la clausola di provvisoria esecuzione non poteva essere concessa per mancanza del "periculum in mora" e l'ipoteca essere iscritta.

(cassa con rinvio: revoca d.i. perché concesso senza tenere conto dell'indennizzo ricevuto per il furto del veicolo oggetto di leasing)

Procedure esecutive

Cass. civ., Sez. III, 22 febbraio 2006, n. 3952:

Per poter affermare la c.d. **responsabilità per eccessività dell'espropriazione** il rapporto tra ammontare dei beni pignorati e necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente determinato, dal momento che sono consentiti gli interventi dei creditori (privilegiati e chirografari).

(due pignoramenti per 540 milioni di lire e in altra circoscrizione per un miliardo e quattrocento milioni di lire, in relazione a un'ingiunzione di circa 12 milioni di lire).

Diritto del lavoro

Cass. civ., Sez. Lav., 13 marzo 1984, n. 1720

Cass. civ., Sez. Lav., 13 giugno 1985, n. 3584

Concorso di:

- Manifesta infondatezza: assoluta mancanza di fondamento della pretesa, rilevabile *prima facie* quando sulla questione dibattuta sia intervenuta giurisprudenza consolidata e costante (e non si espone un diverso argomento).
- Temerarietà della lite: malafede o colpa grave della parte, ossia, in analogia con il concetto di responsabilità aggravata di cui all'art. 96, primo comma, c.p.c., ossia nell'aver insistito in una pretesa con la consapevolezza della sua infondatezza o senza il minimo esame circa la ragionevolezza della pretesa stessa.

Cass. civ., Sez. Lav., 6 giugno 2007, n. 13269: riforma la sentenza di condanna perché per valutare l'insussistenza del diritto fa riferimento ad una c.t.u. e quindi l'infondatezza non può essere ritenuta «ictu oculi».

Applicazioni art. 96 c.p.c. ante riforma

Cass. civ., Sez. Unite, 27 febbraio 1962, n. 390

Cass. civ., Sez. III, 8 marzo 1980, n. 1544

- La competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento di danni per responsabilità processuale aggravata spetta esclusivamente sia per l'*an* che per il *quantum*, al giudice competente a decidere il merito.

Cass. civ., Sez. III, 18 gennaio 1983, n. 477; Id., Sez. II, 10 febbraio 1987, n. 1420; Id., Sez. VI-III, 25 gennaio 2016, n. 1266

- Inammissibile la domanda di mero accertamento della responsabilità con riserva di liquidazione dei danni.

Applicazioni art. 96 c.p.c. ante riforma

inammissibile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. civ., Sez. Unite, 28 aprile 1972, n. 1330, contra Cass. civ., Sez. Unite, 2 marzo 1982, n. 1280; Id., Sez. Unite, 7 ottobre 1982, n. 5125: ammissibile la domanda ex art. 96, comma primo, c.p.c. perché non richiede una soccombenza nel merito)

ammissibile in sede di volontaria giurisdizione (Cass. civ., Sez. III, 6 maggio 1974, n. 1251)

ammissibile in giudizio di cassazione (ricorso patentemente infondato con la consapevolezza di tale infondatezza e un'ignoranza gravemente colpevole della sua inammissibilità) (Cass. civ., Sez. III, 10 agosto 2002, n. 12149)

ammissibile la proposizione in autonomo giudizio solo se il «simultaneus processus» sia precluso da ragioni attinenti alla struttura del processo e non dipendenti dall'inerzia della parte (fattispecie: azione risarcitoria nei confronti di un curatore fallimentare per aver prospettato l'esistenza di una società di fatto: da proporre nel giudizio di revoca della dichiarazione di fallimento)(Cass. civ., Sez. I, 26 agosto 2002, n. 12541)

Applicazioni art. 96 ante riforma

La condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata è subordinata alla **totale soccombenza**, accompagnata da *particolari stati soggettivi del soccombente*.

Cass. civ., Sez. II, 4 dicembre 1967, n. 2882; Id., Sez. III, 17 giugno 1977, n. 2524; Id., Sez. II, 28 luglio 2000, n. 9897

Elemento soggettivo

Cass. civ., Sez. II, 22 ottobre 1976, n. 3752

- **Mala fede**: consapevolezza del proprio torto al momento della proposizione della domanda.
- **Colpa grave**: assenza della normale prudenza o diligenza; non avvertire l'ingiustizia di una domanda o di una eccezione che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza.

Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 1982, n. 1722

- consapevolezza o ignoranza derivante dal mancato uso del minimo di diligenza, dell'infondatezza della propria tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.

Cass. civ., Sez. II, 21 febbraio 1983, n. 1308

- Non è sufficiente la prospettazione di tesi giuridiche errate

Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579

- Non è sufficiente la mera opinabilità del diritto fatto valere

Applicazioni art. 96 c.p.c. ante riforma

Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2007, n. 14789:

Il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere *erroneo in diritto*, appalesi ***consapevolezza della non spettanza della prestazione*** richiesta o evidenzi un ***grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali***.

(clausola compromissoria contenente la previsione di un arbitrato obbligatorio in materia di appalti)
(rigettata domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.)

Onere della prova

Il potere di procedere di ufficio alla liquidazione presuppone, oltre alla dimostrazione dell'**an** (mala fede o colpa grave), la possibilità che dagli atti possa trarsi la **prova dell'esistenza del danno** derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente.

(Cass. civ., Sez. II, 4 giugno 1963, n. 1490; Id., Sez. I, 22 febbraio 1965, n. 288; Id., Sez. III, 27 febbraio 1980, n. 1384; Id., Sez. II, 16 dicembre 1982, n. 6970; Id., Sez. II, 18 marzo 2002, n. 3941 (domanda ammissibile in sede di p.c.); Id., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13355; Id., Sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4096; Id., Sez. Lav., 15 aprile 2013, n. 9080)

Parte istante deve aver assolto all'**onere di allegare** (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa.

(Cass. civ., Sez. Unite, 20 aprile 2004, n. 7583; Id.; Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 21798)

Natura risarcitoria

Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902:

- La facoltà di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 cod. civ., senza alcuna deroga all'**onere di allegazione** degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività
- Il risarcimento resta connotato dalla **natura riparatoria** di un **pregiudizio effettivamente sofferto** senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo

(iscrizione ipoteca per valore eccessivo)

Motivazione: **art. 96, comma terzo, c.p.c.: vera e propria pena pecuniaria**, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario.

Onere di allegazione

Cass. civ., Sez. II, 26 marzo 2013, n. 7620

La domanda di risarcimento impone un'*allegazione della "direzione" dei supposti danni.*

In primo grado si può sanzionare un'iniziativa giudiziaria avventata, riguardata nel merito;

nel secondo grado, presidiato dal principio devolutivo, la pretestuosità non riguarda più tanto le domande proposte quanto *la palese e strumentale infondatezza del motivi dell'appello* e, più in generale, *la condotta processuale tenuta nella fase di gravame.*

(rigettata la domanda motivata solo dalla diversità della decisione tra primo grado e secondo grado)

Prime aperture al riconoscimento di responsabilità aggravata

Cass. civ., Sez. II, 3 agosto 2001, n. 10731

- In caso di **appello avverso un provvedimento meramente ordinatorio**: non è necessario che l'interessato deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dal gravame inammissibilmente esperito sulla decisione della causa, potendo desumersi detto danno da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al **pregiudizio che la parte resistente abbia subito di per sé per essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario**.

(cassa senza rinvio e condanna al pagamento di lire 4.000.000 per fase di appello e lire 6.000.000 per giudizio Cassazione) (spese lite 4.000.000)

Cass. civ., Sez. Lav., 19 marzo 2003, n. 4052

- Il difetto della normale diligenza ai fini della temerarietà ex art. 152 disp. att. c.p.c. è stato ravvisato nell'**omessa lettura della motivazione della sentenza impugnata**.

Prime aperture al riconoscimento
di responsabilità aggravata

Cass. civ., Sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060

- Si è ravvisata l'esistenza della **malafede** sul rilievo che i soccombenti avevano invocato l'esistenza di un contratto di affitto tra le parti nonostante che sulla questione fossero in precedenza intervenute ben tre decisioni giurisprudenziali che li vedevano soccombenti.

(confermata sentenza di merito di condanna al pagamento di lire 10 milioni)

Prime aperture al riconoscimento di responsabilità aggravata

Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25978

- In caso di **revoca della sentenza dichiarativa di fallimento** (difetto di notifica dell'istanza ex art. 15 l.f.) l'esistenza del pregiudizio si configura "*in re ipsa*", come effetto della privazione della disponibilità dell'azienda.

Errata la decisione di rigetto dell'istanza dell'opponente fallito volta ad acquisire il fascicolo fallimentare da cui sarebbero potute emergere le valutazioni dei beni aziendali.

Prime aperture al riconoscimento di responsabilità aggravata

Cass. civ., Sez. Unite, 15 novembre 2007, n. 23726

Abuso del diritto: frazionamento di un unico credito in molteplici domande giudiziali.

La domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni per *malafede nel comportamento processuale* deve qualificarsi come domanda di condanna per **lite temeraria** ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

(decisione del giudice di pace: revoca dei d.i. opposti, accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma complessiva e compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza).

Prime aperture al riconoscimento di responsabilità aggravata

Cass. civ., Sez. Lav., 27 novembre 2007, n. 24645:

- Elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) : ricorso per cassazione avverso provvedimenti di natura ordinatoria, quali quelli emessi ex art. 273 e 274 c.p.c.
- Elemento oggettivo (entità del danno sofferto): esistenza di un danno e la prova da parte dell'istante sia dell' "an" che del "quantum debeatur»; è corretto il richiamo al principio della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost. e legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) (condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di € 1.500,00, pari alle spese di lite liquidate)

Prime aperture al riconoscimento di responsabilità aggravata

Cass. civ., Sez. Un., 9 febbraio 2009, n. 3057

Costituisce causa di responsabilità processuale aggravata la proposizione di **regolamento di giurisdizione** senza il riscontro preventivo - nell'esercizio di un minimo di elementare diligenza - *dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza*, costituendo tale difetto di diligenza un elemento rivelatore di un uso distorto del regolamento ai fini meramente dilatori, oltre che, secondo nozioni di comune esperienza, fonte di conseguenze pregiudizievoli per le controparti. (istanza di fallimento contro società avente sede in Italia al momento del deposito di tale atto e successivamente trasferitasi in Stato extracomunitario).

(condanna al pagamento di € 2.000,00 a favore di ciascuna parte, pari alla metà delle spese legali liquidate)

Prime aperture al riconoscimento di responsabilità aggravata

Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2010, n. 9033

Incorre in responsabilità aggravata ex **art. 96, comma primo, c.p.c.** il creditore che prosegua l'azione monitoria (notifica del d.i.) dopo il pagamento dell'intera sorte capitale

(pagamento avvenuto nel pomeriggio del giorno del deposito del ricorso per d.i.)

Prime aperture al riconoscimento di responsabilità aggravata

Cass, civ., Sez. III, 23 agosto 2011, n. 17485

All'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da **lite temeraria** non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli *oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi* affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza

(condanna al pagamento della somma di € 10.000,00 a fronte della revoca del d.i. ottenuto per l'importo di lire 100 milioni)

Criteri di quantificazione

Cass. civ., Sez. VI-III, 12 ottobre 2011, n. 20995

Danno patrimoniale: scarto tra le spese liquidate e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale;

Danno non patrimoniale: risarcibile perché il diritto di azione e di difesa in giudizio è un diritto costituzionale fondamentale (Cfr Cass. civ., Sez. Unite, n. 26972/2008).

La liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell'equilibrio psico-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza, si verifici a causa di ingiustificate condotte processuali (**con richiamo all'art. 111 Cost. e Legge Pinto**).

Prime aperture al riconoscimento di responsabilità aggravata

Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2016, n. 6533

- Il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni per un valore sproporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri previsti dagli artt. 2875 e 2876 c.c., incorre, qualora sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale medesima, nella responsabilità prevista dall'**art. 96, comma 2, c.p.c.**, configurandosi un *abuso della garanzia patrimoniale in danno del debitore*.

Abuso del diritto

Motivazione:

«non c'è una ragione stringente per la quale la funzione di generale garanzia per il creditore assolta dall'intero patrimonio, presente e futuro, del debitore, (**art. 2740 c.c.**) non debba incontrare il limite dell'abuso del diritto. Tanto più, nel diritto processuale dove i diritti sono conferiti in ragione della strumentalità del mezzo rispetto al fine del soddisfacimento del diritto sostanziale tutelato».

«non si vede per quale stringente ragione si debba leggere l'**art. 2828 c.c.** come abilitazione ad iscrivere ipoteca su tutti gli immobili. Anzi, proprio la strumentalità della garanzia reale rispetto a crediti determinati autorizza a ipotizzare che, ferma la libertà di scelta tra quali immobili, il valore degli stessi non possa non rapportarsi alla cautela riconosciuta».

«L'**art. 2877 c.c.** attiene alla riduzione di ipoteca "consensuale» e regola unicamente delle spese per le "formalità ipotecarie" connesse alla riduzione/restrizione di ipoteca».

Art. 385, comma quarto, C.p.C.

Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 817

«i ricorrenti hanno sostenuto nel ricorso *una tesi non già opinabile, ma addirittura priva del minimo fondamento giuridico*: e cioè che dovrebbe qualificarsi "simulato" l'atto i cui effetti contrastino non con la volontà delle parti, ma con l'intitolazione formale ad esso attribuita dai contraenti. Delle due pertanto l'una: - o i ricorrenti conoscevano la totale inconsistenza in iure della propria pretesa, ed allora impugnando la sentenza d'appello hanno agito con mala fede; - ovvero lo ignoravano, ed allora hanno agito con colpa grave, trattandosi di pretesa contrastante con un principio giuridico elementare»

Risarcimento di € 2.500,00 a favore di ciascuna parte vittoriosa: dispendio di tempo ed energie necessariamente impiegati dagli organi delle amministrazioni comunali per i colloqui col difensore e l'approntamento della difesa, tempo ed energie così sottratti alle ordinarie attività d'ufficio, e la cui sottrazione costituisce una perdita suscettibile di valutazione economica.

Cass. civ., Sez. VI-III, 22 febbraio 2016, n. 3376 (ord.)

colpa grave: proposizione di un ricorso con il quale veniva chiesta *una valutazione delle prove diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito* senza addurre argomenti volti a confutare il diritto vivente (risarcimento di € 5.000,00, pari alle spese di lite liquidate)

L'art. 96, comma terzo, C.p.C.

Le novità della nuova responsabilità aggravata:

- Potere di condanna «**anche d'ufficio**»;
- Il pagamento di una «**somma**» anziché il «risarcimento del danno»;
- **Non viene indicato l'elemento soggettivo** (dolo o colpa).

Obiettivo: **deflazionare il contenzioso sanzionando l'abuso del processo.**

Corte costituzionale n. 152/2016

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Cost. dal Tribunale ordinario di Firenze:

«non è irragionevole la scelta di condannare il pagamento **«a favore della controparte»** anziché **«all'Erario»**.

Corte costituzionale n. 152/2016

In motivazione: adesione alla tesi della «natura non esclusivamente risarcitoria e più propriamente sanzionatoria con finalità deflattive» (lavori preparatori ed elementi lessicali: **somma** e non danni).

La scelta è «plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una *maggiore effettività* ed una più incisiva *efficacia deterrente* sul presupposto che la parte vittoriosa possa provvedere alla riscossione della somma in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su un soggetto pubblico».

Giurisprudenza di merito

Trib. Piacenza, 22 novembre 2010.

Dichiarato illegittimo il **comportamento di sospensione (prima) e di interruzione (poi) del servizio di telefonia e ADSL**

Condanna la società per aver resistito sulla domanda di rimborso (fatture già stornate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) e per aver disattivato il servizio in corso di causa al pagamento di € 3.500,00 (50% spese di lite)

Tribunale Piacenza, 15 novembre 2011.

Opposizione a d.i. motivata esclusivamente sull'**eccezione palesemente infondata di incompetenza territoriale**

Condanna al pagamento della somma di € 3.000,00 (pari alle spese di lite)

Giurisprudenza di merito

Motivazione:

- 1) La norma si applica a **tutti i procedimenti** (es. art. 702 bis c.p.c.);
- 2) La pronuncia **non abbisogna** della preventiva instaurazione del contraddittorio ex **art. 101 c.p.c.**;
- 3) La norma introduce nell'ordinamento una forma di **danno punitivo** per scoraggiare l'abuso del processo (deflazionare il contenzioso ingiustificato);

Giurisprudenza di merito

Motivazione:

4) Non è necessaria l'esistenza di un danno di controparte;

5) Adesione alla tesi più garantista che postula la presenza del requisito della **mala fede o colpa grave:**

- **Profilo letterale** (inserimento nell'art. 96 cpc);
- **Argomento logico-sistematico:** la natura sanzionatoria presuppone un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna;

6) Teoricamente possibile la coesistenza pronuncia ai sensi del comma primo e del comma terzo c.p.c.

Danno punitivo

Il nostro ordinamento riconosce il danno punitivo?

Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2016, n. 9978: **rimessione alle Sezioni Unite** della questione relativa alla possibilità di dichiarare efficaci ed esecutive le sentenze pronunciate negli altri ordinamenti (Stati Uniti d'America) in cui si riconosce un **indennizzo** a titolo di **danno punitivo** (giudizio ex art. 64 della L. 31 maggio 1995, n. 218: motociclista che aveva subito danni alla persona in un incidente per un vizio del casco)

Danno punitivo

Motivazione:

ci sono già nell'ordinamento
rimedi risarcitori con funzione
non riparatoria, ma
sostanzialmente sanzionatoria:
es. art. 96, comma terzo, c.p.c.

Art. 96, comma terzo c.p.c.

Cass. civ., Sez. VI-II, 30 novembre 2012, n. 21570

La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata presuppone l'accertamento della **mala fede o colpa grave** della parte soccombente:

- 1) la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata;
- 2) agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.

Criteri di quantificazione

Proposte di legge:

«In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma **non inferiore alla metà e non superiore al doppio dei massimi tariffari**».

«In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, **non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000**».

«A prescindere dalla condanna di cui al primo comma, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o con colpa grave al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata **tra un minimo di un quarto e un massimo del doppio della somma liquidata a titolo delle spese di lite, esclusi gli accessori**».

Criteri di quantificazione

Cass. civ., Sez. VI-II, 30 novembre 2012, n. 21570

L'art. 96, comma terzo, c.p.c. **non fissa alcun limite quantitativo**, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma quarto, c.p.c. (abrogato)

La determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, *potendo essere calibrata anche **sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo***, con **l'unico limite della ragionevolezza**.

(confermata condanna al **triplo** di quanto liquidato per **diritti e onorari**, pari ad € 750,00 complessivi, in caso di opposizione a precetto per sostenere la mancata notifica del titolo esecutivo ricevuto invece «dalla madre capace e convivente»).

Protocollo Tribunale Verona

Criteri: tra un minimo di un quarto della somma liquidata a titolo di spese di lite, esclusi gli accessori, fino ad un massimo del doppio della somma liquidata a titolo di **spese di lite**, sempre **esclusi gli accessori**, tenuto conto:

- l'intensità dell'elemento soggettivo
- il comportamento della parte, con particolare riguardo al *numero degli abusi* commessi nel corso del giudizio (elemento oggettivo)

(la durata del giudizio e il valore della controversia sono già ricompresi nel criterio delle spese di lite)

Giurisprudenza di merito

Opposizioni avverso decreti ingiuntivi «per fini meramente dilatori»

- incompetenza territoriale palesemente infondata (art. 20 c.p.c. e 1182 c. III c.c. - foro consumatore eccetto da imprenditori)
- allegazioni generiche (valore probatorio fatture)
- omesso deposito memorie x art. 183 comma sesto c.p.c. nonostante la richiesta dopo la concessione ordinanza ex art. 648 c.p.c.
- omessa tempestiva denuncia vizi

Giurisprudenza di merito

Trib. Ivrea, 7 dicembre 2011, n. 664: condanna al pagamento del 10% del credito.

Trib. Ivrea, 26 novembre 2015: condanna al pagamento di € 2.000,00 (metà delle spese di lite) (credito ingiunto: € 7.800,00).

Trib. Aosta, 22 aprile 2015: condanna al pagamento di € 1.025,00 (metà delle spese di lite) (credito ingiunto € 8.700,00 circa, pagamenti in corso di causa di € 6.500,00)

Trib. Torino, Sez. I, 26 aprile 2016, n. 2294: condanna al pagamento di € 4.000,00 (pari alle spese di lite) (credito ingiunto: € 16.000,00 circa)

Trib. Torino, Sez. VIII, 24 novembre 2016: condanna al pagamento di € 1.500,00 (circa 1/3 delle spese di lite) (credito ingiunto € 34.000,00 circa)

Trib. Alessandria, 16 luglio 2015, n. 709: condanna al pagamento di € 3.000,00 (spese di lite € 4.800,00) (credito ingiunto: € 15.000,00 circa)

Trib. Torino, Sez. I, 10 marzo 2017, n. 1316: condanna al pagamento di € 1.000,00 (spese di lite € 7.800,0 circa) (credito ingiunto € 61.000,00 circa)

Giurisprudenza di merito

Trib. Torino, 14 aprile 2014

Condanna al pagamento di € 3.000,00 per opposizione avverso d.i. relativo alla consegna di 308 fatture nei confronti ex amministratore del condominio che si è difeso allegando l'impossibilità per caso fortuito (rovesciamento di damigiana di vino)

Corte Appello Torino, 3 agosto 2016, n. 1365: revoca la sentenza di primo grado con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c. per assenza della prova della mala fede o colpa grave

Giurisprudenza di merito

Trib. Torino, 7 aprile 2015, n. 2379:

«il già più volte evidenziato carattere evidentemente temerario dell'azione mostri la presenza, nella proposizione della stessa, degli estremi, se non del dolo, quanto meno della colpa gravissima e pertanto meriti (anzi, reclami a gran voce) la più rigorosa applicazione della sanzione ex art. 96, ult. cpv. c.p.c., con condanna dell'attore al pagamento della **somma di € 10.000,00**, così equitativamente liquidata *ex officio* (**pari al doppio delle spese di lite**)

Ed invero, nel momento in cui le migliori forze del Paese stanno compiendo ogni sforzo (vano, ad oggi) volto a dotare l'Italia di un sistema processuale efficiente e razionale, nel pieno rispetto del canone del *délai raisonnable* previsto dall'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, appare fondamentale che una cultura ed una prassi di sano *case management* si instaurino nei vari Uffici Giudiziari. La prima di tali prassi virtuose consiste nel definitivo superamento di antiche mentalità corrive verso i veri e propri abusi della funzione giurisdizionale che - mercé l'introduzione in giudizio di pretese infondate o, per converso, di difese del tutto temerarie - a detrimento dei legittimi interessi dei cittadini veramente lesi nei propri diritti, rischiano di soffocare i nostri sempre più (spesso inutilmente) oberati Tribunali»

Corte di Appello di Torino, 5 aprile 2017, n. 792: **ridotta ad € 5.000,00**

Giurisprudenza di merito

Valorizzazione della **mancata adesione alle proposte conciliative da parte del soccombente**

Trib. Asti, 2 marzo 2016, n. 148 (risarcimento danno): condanna ad € 1.500,00 (pari alla metà delle spese di lite) (somma riconosciuta: € 9.200,00 circa)

Trib. Asti, 22 dicembre 2016, n. 1084 (opposizione a d.i.): condanna ad € 500,00 (pari ad 1/3 delle spese di lite)

Trib. Torino, Sez. I, 30 novembre 2016, n. 5795

Opposizione d.i. in materia bancaria: generica eccezione di prescrizione, consulenza tecnica per ricalcolo del saldo c/c: € 120.000,00 circa **a favore del correntista**: condanna al pagamento di **€ 30.000,00** (spese di lite € 25.000,00 circa)

Corte Appello Torino, Sez. II, 15 febbraio 2017, n. 350: condanna ad € 1.000,00 (spese di lite € 3.600,00)

Giurisprudenza di merito

Disconoscimento di sottoscrizione smentito dalle risultanze di c.t.u. o di c.t.p.

Trib. Torino, Sez. VIII, 21 aprile 2016 (opposizione pretestuosa a d.i.)

Condanna al pagamento di € 2.500,00 (spese di lite € 4.000,00 circa) (credito € 29.000,00 circa)

Corte Appello di Torino, Sez. I, 13 dicembre 2016, n. 2112: conferma la decisione di primo grado (condanna al pagamento di **€ 10.000,00**) e condanna al pagamento di ulteriori **€ 10.000,00** per il giudizio di appello (pari a circa 1/3 delle spese di lite), oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1, d.p.r. n. 115/2002 (sottoscrizione contratto deposito titoli)

Trib. Torino, Sez. VIII, 21 febbraio 2017: (opposizione pretestuosa convalida sfratto)

In sede di convalida il conduttore produce **documento sottoscritto dal locatore di ricezione della somma ingiunta** ed il locatore immediatamente **disconosce la sottoscrizione** (rigetto ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.)

Fase di merito: il locatore produce ctp e il conduttore prima insiste e poi rinuncia (dopo che era stata già disposta ctu) ad avvalersi del documento

Condanna al pagamento di **€ 3.000,00** (pari a alle spese di lite e di ctp)

Giurisprudenza di merito

Produzione di documenti «falsi» e/o incompleti

Trib. Torino, Sez. VIII, 16 febbraio 2017

Produzione di copia di due bonifici esteri non andati a buon fine e con codice Swift/Bic diverso da quello indicato dal Comune di Torino: condanna al pagamento di € 3.000,00 considerato l'allungamento dei tempi processuali (5 udienze) per verificarne l'esito

Trib. Alessandria, 27 aprile 2017, n. 468

Produzione di estratto c/c da cui risulta un versamento (non riferibile al creditore): condanna al pagamento di € 1.850,00 (pari al 50% spese di lite) (credito di € 24.000,00)

Giurisprudenza di merito

Produzione di documenti falsi

Trib. Padova, 4 maggio 2017, n. 1149

Nullità di piano finanziario My Way per omessa informativa sul diritto di recesso (art. 30 TUF)

Condanna al pagamento di **€ 10.000** (due volte e mezzo il compenso) per la **produzione di copia falsa del contratto** (con **sottoscrizione del diritto di recesso**)

Corte Appello Roma, Sez. II, 14 marzo 2017, n. 1687

Produzione tardiva di documenti in appello e indicazione di data della prima comparizione a distanza di tre anni dalla notifica:

Condanna al pagamento di **€ 5.000,00 (di cui € 1.000,00 per ogni anno di ritardo)** (spese di lite € 7.000,00 circa)

Giurisprudenza di merito

Comportamento complessivo delle parti

Trib. Torino, Sez. VIII, 16 febbraio 2017:

Precetto per il pagamento di lavori di ristrutturazione dell'alloggio a favore dell'ex moglie

Opposizione a precetto con richiesta di compensazione del credito di natura alimentare di oltre € 40.000,00 (assegno di mantenimento di moglie e figlia corrisposti per oltre cinque anni in misura inferiore al dovuto per oltre € 10.000,000)

Sanzionato il comportamento del creditore di **opposizione alla richiesta di compensazione** valutando anche la situazione complessiva (rischio di esecuzioni a danno dell'ex moglie che aveva rilasciato fidejussioni a favore della ditta individuale dell'ex marito) con il pagamento di **€ 10.000,00**.

Giurisprudenza di merito

Comportamento complessivo delle parti

Trib. Padova, 20 ottobre 2016, n. 2878

La mancata consegna della documentazione ex art. 119 TUB in fase stragiudiziale (e giudiziale) integra la responsabilità aggravata.

Condanna al pagamento di € 3.500,00 (pari alle spese di lite)

Giurisprudenza di merito

Comportamento complessivo delle parti

Trib. Torino, Sez. VIII, 26 aprile 2017, n. 2237:

Opposizione all'intimazione di sfratto pretestuosa però non è stata disposta la condanna ex art. 96 c.p.c. perché le parti avevano chiesto congiuntamente molti rinvii di udienza nel giudizio di merito.

Trib. Torino, Sez. VIII, 21 aprile 2017 (ord.)

Rigettata la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.) richiesta dal creditore procedente senza formulare istanze istruttorie (ad eccezione di ordine di esibizione al terzo pignorato) e non disposta la condanna perché l'Istituto bancario aveva impiegato due mesi per rendere la dichiarazione dalla data di notifica del pignoramento.

Giurisprudenza di merito

Comportamento complessivo delle parti

Trib. Torino, Sez. VIII, 7 dicembre 2016 (ord.):

Il **pignoramento "eccessivo"** non è illegittimo di per sé attesi i rimedi di cui agli artt. 483, 496 e 546, comma secondo, c.p.c.

Fattispecie: pignorati 19 c/c del debitore esecutato con 4 dichiarazioni positive per importo molto superiore al credito.

Rigettate le opposte domande ex art. 96 c.p.c. nel giudizio ex art. 546 c.p.c. perché **il creditore non si è opposto alla riduzione** (seppur non comunicando la rinuncia ai creditori precedenti) e perché «se il debitore esecutato avesse senza indugio **comunicato all'ufficiale giudiziario l'istituto bancario** presso il quale era depositata una somma sufficiente, anziché **attendere ben quattordici giorni**, il creditore precedente non sarebbe stato costretto a notificare l'atto di pignoramento presso terzi ai diciannove istituti bancari».

Giurisprudenza di merito

Prospettare una tesi insostenibile in punto di diritto in quanto contraria al diritto vivente.

Corte Appello Torino, Sez. IV, 14 giugno 2016, n. 995

In tema di contratto di subfornitura (art. 2 della legge n. 192/1998): rigetta la domanda di riforma della condanna ex art. 96 c.p.c. in primo grado e condanna al pagamento di € 3.700,00 circa (**pari alle spese di lite**), oltre alla condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato (art. 13, c.1, d.p.r. n. 115/2002).

Trib. Reggio Emilia, 6 ottobre 2015, n. 1297

La tesi della sommatoria tra il tasso corrispettivo e quello moratorio genera un 'non tasso' od un '**tasso creativo**', che integra un'ipotesi tipica di lite temeraria condannabile ex art. 96 comma 3 c.p.c.

Giurisprudenza di merito

Trib. Torino, Sez. VI, 19.5.2014 (decreto)

Respinta l'opposizione ex art. 98 Lfall. proposta da Equitalia Sud s.p.a per ottenere l'**ammissione allo stato passivo di crediti erariali** perché già insinuati e condanna al pagamento di **€ 4.000,00**

Colpa grave: non aver controllato le domande nonostante il rinvio concesso dal giudice per la verifica

Cass. civ., Sez. VI, 22 dicembre 2015, n. 25852 (ord.)

Rigetta il ricorso. Irrilevante il ruolo di mandataria perché la scelta di rinuncia e/o chiamare in causa l'ente impositore spetta ad Equitalia

Giurisprudenza di merito

Colpa grave: erronea citazione in giudizio del convenuto (in sede di intimazione di sfratto)

Trib. Torino, Sez. VIII, 28 marzo 2016

Fattispecie: ricevuto la lettera di recesso da parte del «vecchio» conduttore e registrato un «nuovo contratto di locazione»

Condanna al pagamento di € 1.000,00
(50% spese di lite)

Giurisprudenza di merito

Colpa grave: aver ignorato la giurisprudenza in tema di efficacia del giudicato del d.i. non opposto ed i presupposti per la richiesta dell'**indennità per «perdita dell'avviamento»**

Trib. Torino, Sez. VIII, 16 maggio 2017

Condanna al pagamento di € 3.500,00 (pari al 50% circa delle spese di lite) (**3% valore di causa**)

Giurisprudenza di merito

Commissione Tributaria Regionale Milano,
14 aprile 2015, n. 2088

Condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento di € 15.000,00 ex art. 96, commi I e III, c.p.c. per illegittimo diniego di rimborso credito iva (€ 800.000,00) «per *inesistenza* della sede legale» (diniego revocato in autotutela solo nel corso del giudizio di primo grado) attesa la regolarità della notifica del diniego.

Giurisprudenza di merito

Trib. Torino, Sez. VIII, 25 gennaio 2017 (ord.)

La pronuncia ex art. 96 comma terzo c.p.c. è ammissibile nel **procedimento «cautelare»** di opposizione all'esecuzione

Colpa grave: aver agito in sede esecutiva senza **verificare la titolarità passiva** del rapporto in capo al debitore esecutato (rappresentante processuale del debitore)

Condanna al pagamento di € 1.000,00 (circa **1/3 delle spese di lite**)

Giurisprudenza di merito

Trib. Torino, Sez. VIII, 28 maggio 2017 (ord.)

Dichiarato *inammissibile* il ricorso ex art. 700 c.p.c. per *difetto della sussidiarietà* (per aver richiesto inibizione della procedura esecutiva di re-immissione nel possesso: tutela tipica: opposizione ex art. 615 c.p.c. con richiesta di provvedimenti ex art. 624 c.p.c.)

Condanna al pagamento di € 800,00 (spese di lite € 3.800,00 circa)

Giurisprudenza di merito

Tribunale Milano, Sez. II, 15 gennaio 2015, n. 534

Rigetto opposizione allo stato passivo

Condanna al pagamento di € **5.000,00** (spese di lite € 12.000,00)

per aver «reso più gravoso per il Collegio esaminare le difese» per il

mancato deposito c.d. copie di cortesia (in violazione del Protocollo Intesa 26.6.2014)

Giudizi di legittimità

Cass. civ., Sez. III, 30 dicembre 2014, n. 27534

Qualora l'**opposizione a precetto** sia stata rigettata per **manifesta infondatezza dei motivi di opposizione**, è legittima la condanna dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ove abbia insistito in ragioni di censura dell'azione esecutiva valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l'**opposizione a precetto risulti del tutto pretestuosa**.

(omessa notifica del titolo esecutivo costituito dal decreto di liquidazione del c.t.u.: in primo grado rigettata l'opposizione e condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento di **€ 1.000,00**)

(Cassazione rigetta il ricorso)

Giudizi di legittimità

Cass. civ., Sez. III, 16 giugno 2016, n. 12413

La domanda di risarcimento dei danni, che non si traducano in meri fastidi o, comunque, bagatellari insuscettibili di monetizzazione, per **illegittima iscrizione del fermo amministrativo** può essere avanzata, su istanza di parte, ai sensi dell'**art. 96, comma 2, c.p.c.**, e presuppone l'accertamento dell'**inesistenza del diritto** per cui è stato eseguito il provvedimento di fermo e la normale prudenza in capo all'agente della riscossione (sulla natura cautelare del fermo: Sezioni Unite n. 15354/2015), mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'**art. 96, comma 3, c.p.c.**, presuppone l'accertamento della **mala fede o colpa grave** e, pur pronunciabile d'ufficio anche dal giudice d'appello, va da questi riferita alla **condotta processuale** tenuta dalla parte soccombente nel secondo grado di giudizio.

In primo grado: dichiarata nullità iscrizione fermo (nel frattempo cancellata in via di autotutela); in appello condannata la SO.G.E.T. SPA al risarcimento «del danno patrimoniale e non» in via equitativa in **€ 3.950,00** «**a prescindere dalla mala fede/colpa grave: riformata in Cassazione.**»

Giudizi di legittimità

Cass. civ., Sez. III, 21 luglio 2016, n. 15017

Integra un'ipotesi di **impiego pretestuoso e strumentale** - e quindi di **abuso - del diritto di impugnazione**, l'aver prospettato, quale unico motivo di ricorso per cassazione, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento al mero accoglimento parziale di una domanda.

(il ricorrente aveva impugnato la pronuncia resa ai sensi dell'art. 549 c.p.c. di accertamento dell'esistenza dell'obbligo del terzo per un importo inferiore al credito azionato, ravvisando in tale comportamento un *semplice tentativo di procrastinare la pendenza del giudizio di accertamento e della correlata sospensione del processo di espropriazione* di crediti intentato dalla creditrice).

Abuso del processo

- L'**abuso del processo** ha cagionato in sé e per sé solo comunque un pregiudizio - *il coinvolgimento di controparte nel processo* - ed è questo a dar luogo ad una condanna in favore della controparte.
- La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata è connotata da **natura sanzionatoria e officiosa**, sicché essa presuppone l'accertamento della *mala fede o colpa grave* della parte soccombente
(condanna al pagamento della somma di € 2.500,00)

Giudizi di legittimità

Cass. civ., Sez. I, 12 agosto 2016, n. 17078

- La proposizione di un **ricorso per dichiarazione di fallimento** al solo fine di ottenere il più rapidamente possibile il soddisfacimento di un credito giustifica la condanna del ricorrente per **responsabilità processuale aggravata** ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

(pagamento di € 5.000,00 nei confronti del ricorrente che aveva poi depositato **istanza di desistenza**)

Giudizi di legittimità

Cass. civ., Sez. V, 14 settembre 2016, n. 18057

Va condannata la parte che *non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione* e comunque abbia *agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata* ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso.

(omesso versamento dell'ICI per un'area destinata dal PRG a verde pubblico, anche attrezzato)

Comune già condannato in appello

Cassazione: **doppio delle spese legali liquidate.**

Giudizi di legittimità

Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2017, n.
3311

L'art. 96, comma 3, c.p.c. prevede una vera e propria **pena pecuniaria**, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario.

Giudizi di legittimità

Fattispecie: richiesta di risarcimento di un danno patrimoniale ipotetico, futile e, comunque, di lieve entità (quantificato in € 360,00), consistente nell'aver ricevuto **dieci e-mail** indesiderate di contenuto pubblicitario **nell'arco di tre anni**.

(pagamento di € 1.500,00 - spese di lite € 900,00)

La richiesta di condanna alla responsabilità aggravata è stata avanzata dal Procuratore Generale.

Domanda autonoma?

Cass. civ., Sez. VI-II, 14 ottobre 2016, n. 20838

Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte (opposizione avverso cartelle Equitalia), configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate.

(cfr Cass. civ., Sez. VI-III, 12 ottobre 2011, n. 20995)

Domanda autonoma?

Cass. civ., Sez. VI-III, 12 aprile 2017, n. 9532

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, **non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza**, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (**opposizione avverso cartelle Equitalia**)

Proponibilità in separato giudizio

Cass. civ., Sez. I, 20 maggio 2016, n. 10518

L'azione di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. **non può, di regola, esercitarsi in un giudizio separato ed autonomo** rispetto a quello da cui la responsabilità stessa ha origine, **salvo che** la sua proposizione sia stata preclusa per l'evoluzione propria dello specifico processo da cui detta responsabilità è scaturita, ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte.

(la ricorrente aveva proposto la domanda risarcitoria nel giudizio di opposizione all'esecuzione, poi **rinunciandovi per non ostacolarne la rapida definizione e reiterandola in quello di opposizione a decreto ingiuntivo** per paralizzare, almeno parzialmente, la domanda della controparte).

Responsabilità professionale del difensore

Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2016, n. 19285

Integra la **"colpa grave"** la proposizione di un ricorso per cassazione basato su *motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d'appello*, ovvero perché *assolutamente irrilevanti o generici*, o, comunque, non rapportati all'effettivo contenuto della sentenza impugnata

(Fattispecie: rilascio per finita locazione di un contratto di locazione; in primo grado il ricorrente era già stato condannato ex art. 96 c.p.c. per «la contrapposizione evidente e deliberata tra le deduzioni difensive espresse nel presente giudizio e le difese espresse nel precedente giudizio cautelare»)

(Cassazione: rigetta ricorso e condanna al pagamento della somma di

€ 20.000,00 a fronte di spese di lite liquidate in € 3.000,00)

Responsabilità professionale del difensore

Motivazione:

Tutti aspetti che, ovviamente, sono ben idonei a riflettersi, previa il necessario accertamento su chi ha operato nel caso concreto le scelte abusive, sulla responsabilità professionale del difensore: nel caso in cui questa sussista e **l'assistito agisca nei confronti del suo avvocato**, viene a configurarsi - logico ed inevitabile completamento del presidio posto dal legislatore ad una corretta utilizzazione dello strumento processuale - una fattispecie di sanzione per via indiretta a carico della parte tecnica in forza di iniziativa della parte sostanziale (aspetto, questo, che non a caso riecheggia parzialmente l'altro affidamento all'iniziativa privata che si rinviene nell'articolo 96, terzo comma, cioè, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, la riscossione ad opera della parte vittoriosa della sanzione dal suo avversario), così giungendo tendenzialmente a un pieno effetto deflattivo/preventivo di tutela dell'adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale.

Responsabilità professionale del difensore

Cass. civ., Sez. III, 14 ottobre 2016, n. 20732

Opposizione ex art. 619 c.p.c. del coniuge e intervento del debitore
esecutato (titolo esecutivo: mutuo fondiario)

In primo grado: rigettate le opposizioni;

In secondo grado: cessazione materia del contendere e
«soccombenza virtuale»

In Cassazione: rigettato il ricorso: la nullità della **notifica d'un precetto notificato nel domicilio contrattualmente pattuito** (**pretesa palesemente infondata**); **vessatorietà ex art. 1341 c.c.** d'una clausola contenuta in un atto pubblico rogato da notaio (**tesi insostenibile alla luce d'una quarantennale giurisprudenza di questa Corte**; terzo e quarto motivo (usura) **formulati in modo ultragenerico** ed antitetico rispetto ai criteri prescritti dagli artt. 366 e 369 c.p.c.

(condanna al pagamento ex art. 96 c.p.c. di **€ 3.000,00 pari alle spese di lite** liquidate a favore della controparte).

Responsabilità professionale del difensore?

Motivazione:

Il ricorrente, in definitiva, ha proposto **un ricorso in parte manifestamente infondato, ed in parte manifestamente inammissibile**. Da ciò deriva che delle due l'una: o il ricorrente - e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. - ben conosceva l'insostenibilità della propria impugnazione, ed allora **ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata** (condotta che, ovviamente, l'ordinamento non può consentire); ovvero **non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa**, consistita nel **non essersi adoperato con la *exacta diligentia* esigibile** (in virtù del generale principio desumibile dall'art. 1176, comma 2, c.c.) **da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell'avvocato in generale, e dell'avvocato cassazionista in particolare.**

Proposte di riforma

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL CDM IL 17.12.2013 DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

g) responsabilizzare e valorizzare l'attività dei difensori.

VERSIONE SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA (non approvato)

f) prevedere quando, nei casi di condanna a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il **difensore sia responsabile in solido con la parte.**

Responsabilità professionale del difensore

Codice deontologico forense

Art. 12: L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, **assicurando la qualità** della prestazione professionale.

Art. 14: L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con **adeguata competenza**.

Responsabilità professionale del difensore

Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13007:

In tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo - a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, **di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente.**

(la responsabilità di un commercialista, incaricato di **fornire una consulenza tecnico-giuridica** a seguito dell'esito infausto di un ricorso dinanzi alla commissione tributaria regionale (non da lui patrocinata), per non aver informato il cliente della possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza sfavorevole e della necessità di rivolgersi ad un avvocato al fine di proporre tempestivamente l'impugnazione) (cassa con rinvio)

Responsabilità professionale del difensore

Codice deontologico forense

Art. 23 comma quarto: **l'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose**
(sanzione disciplinare della censura)

(art. 36 C.D.F. previgente: l'avvocato non deve *consapevolmente* consigliare azioni inutilmente gravose).

Art. 66: **L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte**, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.